

Prot. n. 52517
del 26 gennaio 2012

OGGETTO: Parere in ordine all'applicazione della L.R. 22/09, come modificata dalla L.R. 19/10.

Il Comune invia copia di un parere che **un avvocato** ha espresso, su richiesta del Comune, sulla possibilità di applicare l'art. 1 della legge regionale 22/09, come modificata dalla legge regionale 19/10, per l'ampliamento e modifica di destinazione di un annesso agricolo ancorché sia ancora efficace il vincolo di destinazione di cui all'art. 14 terzo comma della L.R. 13/1990, chiedendo se le conclusioni in esso espresse siano o meno condivise da questa P.F. Urbanistica ed Espropriazione.

L'avvocato dopo aver premesso che "la questione NON è direttamente disciplinata dalla L.R. 22/09, come modificata dalla L.R. 19/10" onde "la soluzione del quesito va ricavata argomentando dalla lettura complessiva di detta normativa", osserva che la L.R. n. 22/09 "rispetto agli interventi sull'esistente, si pone in espressa deroga alla L.R. 13/90" e che "l'intento del legislatore in questa direzione emerge con tutta evidenza soprattutto in virtù delle modifiche apportate dalla L.R. 19/10", essendo "rilevanti in questa ottica le modifiche apportate all'art. 4" e, in particolare, il comma 2 bis e il comma 5, lett. e) e lett. g).

Rileva poi che "la nuova disciplina regionale, anche sulla scorta dell'impulso statale, è disciplina di carattere **eccezionale e speciale**, che, per ciò, prevale sulle discipline previgenti, salvo quelle non derogabili attraverso l'intervento legislativo regionale (ad esempio le norme statali in materia di distanze) ovvero quelle derogabili attraverso un iter specifico (ad esempio PPAR)", derivandone che "in caso di contrasto tra la nuova normativa e quella preesistente, è alla prima che va accordata prevalenza, onde eventuali dubbi interpretativi vanno risolti nel senso di consentire i benefici della nuova normativa".

Conclude quindi che "in ambito di destinazione d'uso la nuova normativa appare disciplina completa" e che "il contrasto tra questa e la disciplina previgente va risolto accordando preferenza alla nuova normativa, sia per il suo carattere di eccezionalità e specialità, sia perché è espresso intento del legislatore regionale derogare la disciplina della L.R. 13/90" anche privando di efficacia istituti da questa previsti.

Le valutazioni svolte **dall'avvocato** nel suo parere sono chiare e ben argomentate e sono condivisibili anche da parte di questo Ufficio della Regione. In proposito si osserva che parte delle argomentazioni svolte **dall'avvocato** nel Suo parere sono state anche svolte da questa P.F. in vari pareri che ha scritto sulla normativa della L.R. n. 22/2009.